

## **Circolare n. 3407/C del 09/01/1997**

OGGETTO: registro delle imprese - considerazioni e chiarimenti.

In data immediatamente anteriore a quella dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione del registro delle imprese approvato con d.p.r. 29 dicembre 1995, n. 581 questo ministero ha provveduto a fornire, con la circolare n. 3387/C del 16.2.1996, alcune prime indicazioni in merito a questioni e problematiche sorte in ordine alla corretta applicazione di alcuni articoli del regolamento in questione.

A poco più di dieci mesi dall'avvio delle procedure in argomento, tenuto anche conto delle modificazioni apportate al regolamento stesso dal D.P.R. 16.9.1996, n. 559 si è manifestata l'opportunità, anche alla luce degli argomenti discussi in seno alla Commissione di monitoraggio appositamente costituita, di formulare alcune ulteriori specificazioni e puntualizzazioni in merito al significato e al contenuto della normativa in argomento, sia di natura prettamente giuridica, sia di natura più propriamente pragmatica.

Al fine di evitare equivoci in merito al significato dell' art. 5 (secondo cui l'ufficio del registro delle imprese "tiene: a) il protocollo; b) il registro delle imprese; c) l'archivio degli atti e dei documenti), si ritiene opportuno confermare ad ulteriore chiarimento come l' "Istituto Registro delle imprese" debba intendersi unitariamente formato dalle predette tre componenti; sicché ciascuna delle stesse, singolarmente assunta rappresenta soltanto uno degli elementi che costituiscono il Registro delle imprese propriamente detto e non esaurisce in se stessa la portata giuridica e concettuale dell' "istituto" di cui all'art. 2188 del codice civile, così come modificato dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Pertanto le definizioni date e i contenuti attribuiti a ciascuna delle suddette componenti dagli articoli 6, 7, commi 1 e 2, e 8 del regolamento vanno assunti unitariamente per addivenire alla definizione e al contenuto dell' "Istituto Registro delle imprese".

Al riguardo si ricorda che l'iscrizione nel registro, delle imprese, pur concretizzandosi con la messa a disposizione del pubblico "sui terminali per la visura diretta" del numero di iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda (come disposto dall'art. 11, comma 8), riguarda "l'atto" cui la domanda si riferisce e non direttamente i dati e le notizie riportati nel modello di domanda i quali, come esplicitamente ricordato nelle premesse di tutti i modelli "s", hanno lo scopo di fornire una descrizione sintetica dell'atto stesso ai fini della corretta tenuta del registro informatico.

D'altra parte (e da qui prende origine l'irrinunciabilità ad una corretta e completa compilazione in ogni loro parte dei modelli di domanda) è proprio tale descrizione sintetica che consente, una volta acquisita al registro informatico di cui all'art. 7, comma 1, di assicurare, come richiesto dal comma 6 dell'art. 8 della legge, una tempestiva pubblicità a tutte le imprese soggette all'iscrizione nel registro delle imprese e la fruibilità su tutto il territorio nazionale delle relative informazioni in forma sufficientemente organica, nonché il rilascio per via telematica e in tempo reale dei certificati di cui al d.m. 7 febbraio 1996.

Ciò anche se la completezza della pubblicità di cui al citato comma 6 dell'art. 8 deve ritenersi assicurata dalla possibilità, prevista dal comma 8, lettera b dello stesso art. 8, di mettere a disposizione di ogni richiedente, anche per via telematica, le copie integrali o parziali degli atti iscritti o depositati nel Registro delle imprese, come avviene del resto con il B.U.S.A.R.L..

A corollario delle argomentazioni che precedono, si fa presente quanto segue:

- a) in caso di difformità tra la descrizione sintetica dell'atto contenuta nel modello di domanda, ancorché questo sia sottoscritto dagli interessati, nella loro piena responsabilità, e l'atto stesso, necessariamente fa testo il contenuto dell'atto di cui si chiede l'iscrizione o il deposito;
- b) eventuali errori nella compilazione dei modelli di domanda che riguardano dati e notizie che siano comunque ricavabili dall'atto oggetto della domanda di iscrizione o di deposito, non possono costituire motivo di irricevibilità della domanda stessa, ferma restando la valutazione da parte dell'ufficio, caso per caso, della portata degli errori della trascrizione che osta alla iscrizione o al deposito richiesti.

A tali errori, ove non riconducibili a presupposti di dolo (nel qual caso potrebbe ipotizzarsi il reato di falso in atto pubblico, con conseguente obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria) può essere posto rimedio recuperando i dati e le notizie errati dall'atto da iscrivere o da depositare. Tale modo di operare risulta sicuramente conforme alla necessità di garantire il buon andamento della Pubblica amministrazione in ottemperanza alle esplicite disposizioni dell'art. 97 della Costituzione e in ossequio ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990. Analogamente, nel caso in cui i dati e le notizie errati o mancanti siano già in possesso dell' Ufficio del registro delle imprese (o comunque della Camera di commercio) e non sussistano dubbi sulla loro esattezza, gli stessi, in ossequio a quanto disposto dall'art. 9.8 della citata legge n. 241 del 1990, potranno essere inseriti nel registro informatico acquisendoli direttamente dai propri archivi.

Ad ulteriore corollario di quanto precede e ad integrazione di quanto rappresentato nel corpo dei modelli e nelle relative specifiche di compilazione, si fa presente che nel caso in cui gli stessi modelli siano presentati in formato "cartaceo", alla compilazione dei quadri relativi all' "oggetto sociale" e ai "poteri, può provvedersi, da parte dei diretti interessati, tramite l'esplicito e puntuale rinvio all'articolo dell'atto che integralmente li riporta.

Ciò, al fine, da un lato, di alleggerire gli utenti di un adempimento che nel caso di domande presentate su modelli cartacei risulterebbe (alla luce di quanto sopra precisato) sostanzialmente superfluo e foriero di possibili errori e, dall'altro, di agevolare gli addetti dell'Ufficio del Registro delle imprese nella propria funzione di controllo.

Nel caso invece di domande presentate su supporto magnetico inviate per via telematica, gli interessati debbono necessariamente provvedere, come già precedentemente previsto in via generale, alla complessiva trascrizione nei riquadri in argomento dei relativi testi.

In caso contrario, infatti, non solo verrebbe gravemente inficiata la specifica funzionalità di tali modalità di presentazione delle domande ma verrebbero meno i motivi che giustificano le agevolazioni che il ricorso a tali modalità di presentazione comportano, sia per quanto concerne la tempestività, 5 giorni anziché 10, dell'iscrizione dei relativi atti (art. 11, comma 8), sia per quanto concerne la misura, lire 70.000 anziché 100.000, dei diritti di segreteria (d.l. 7.2.1996).

\*\*\*\*\*

In relazione ad alcune questioni sorte in merito alla annotazione delle imprese artigiane nella apposita sezione del registro delle imprese si ritiene opportuno ribadire che detta annotazione da parte dell'ufficio del registro delle imprese ha la natura dell'atto dovuto e, quindi, che l'ufficio stesso non è chiamato a sindacare le decisioni e il comportamento della competente commissione provinciale con riferimento alle singole fattispecie, nei cui confronti dovrà in ogni caso procedersi all'annotazione di rito.

\*\*\*\*\*

Con riferimento a quanto già rappresentato con la citata circolare n. 3387/c del 16.2.1996 si ritiene ora di poter sciogliere la riserva a suo tempo formulata in ordine alle iscrizioni nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all'art. 9 del regolamento di attuazione del Registro delle imprese, con particolare riferimento a quanto disposto dalla lett. a) del comma 2, secondo cui sono obbligati alla denuncia al REA "gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o Collegi professionali".

Al riguardo si precisa che detto regolamento - nel richiamare (art. 9, comma 3) a supporto della prevista obbligatorietà delle denunce dei dati e delle notizie da raccogliere nel REA il regio decreto 20.9.1934, n. 2011, il regio decreto 4.1.2925, n. 29 e l'art. 29 del decreto legge 28.2.1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.1983, n. 131 ed altre leggi eventualmente esistenti sull'argomento - non ha introdotto, di fatto, nessuna specifica novità rispetto agli obblighi già previsti nei confronti di vari soggetti in relazione. alla tenuta da parte delle camere di commercio del registro delle ditte.

Sicché l' inserimento della parola "professionali" di seguito alle parole "attività economiche", operato dalla lettera a) del citato comma 2 dell'art. 9 del regolamento di attuazione, deve ritenersi avere, come di seguito meglio specificato, uno scopo meramente rafforzativo dei relativi concetti e non quello di ampliare il numero dei soggetti chiamati ad avere rapporti con le camere di commercio, ovvero di. svilire alcune categorie imprenditoriali rinviandoLe all'iscrizione al REA anziché al registro delle imprese.

Infatti alla luce delle disposizioni soprarichiamate è chiaro che debbono trovare collocazione nel REA quei dati e quelle notizie che già venivano denunciati alla Camera di commercio e che non possono trovare collocazione nel registro delle imprese, stante la configurazione prevista per lo stesso dal codice civile e dall'art. 8 della legge 580 del 1993.

Pertanto è da ricordare che il riferimento dell'art. 47 del citato regio decreto n. 2011 del 1934 all'esercizio di "industria, o commercio od agricoltura" ha subito una interpretazione adeguatrice ed evolutiva alla luce, sia di fatti materiali inerenti lo sviluppo delle attività economiche con particolare riferimento a quelle del terziario, sia delle disposizioni recate dal codice civile del 1942 che hanno incentrato il connesso concetto sulle nozioni di "imprenditore" (art. 2082) e, in via implicita, di "impresa" quali "centri di imputazione" delle attività economiche di natura commerciale (art. 2195) e di natura agricola (art. 2315).

Si osserva, inoltre, che l'art. 1, comma 1, del d.m. 9 marzo 1982 - norma di fatto interpretativa dell'art. 47 del r.d. n.2011 del 1934 alla luce delle disposizioni del nuovo c.c. - emanato in attuazione della legge n. 630 del 1981, prevede l'obbligo di denuncia alla Camera di commercio per "Tutti coloro che esercitano una delle attività previste dall'art. 2195 del codice civile, compresi i piccoli imprenditori" e non anche per i soggetti esercenti attività professionali ex art. 2229 del codice civile; sicché anche alla luce di tale norma

non è dato riscontrare l'esistenza di alcuna previsione normativa che imponga un obbligo di iscrizione al REA dei "professionisti non protetti" in quanto così individuati e definiti.

D'altra parte il riferimento alle "attività economiche e professionali" operato dalla più volte citata lettera a) del comma 2 dell'art. 9 del D.P.R. n. 581 del 1995 non ha, ad avviso dello scrivente, lo scopo di individuare due diverse tipologie di attività (sicché le attività "economiche" sarebbero qualcosa di diverso dalle attività "professionali") bensì quello di enucleare le figure economiche tenute all'iscrizione al REA, secondo l'orientamento dottrinario ormai prevalente che inquadra le attività professionali imprese intellettuali tra le attività economiche.

Da quanto sopra enunciato discende che i soggetti obbligati alla denuncia alla Camera di commercio ai sensi dell'art. 47 del citato r.d. n. 2011 del 1934 debbono ritenersi assorbiti quasi del tutto - quali imprenditori o piccoli imprenditori ai sensi dell'art. 2082 e 2083 del codice civile - nell'obbligo di iscrizione al registro delle imprese (sezione ordinaria o sezioni speciali) così come configurato dall'art. 8 della legge n. 580 del 1993.

Conseguentemente nel REA non trovano collocazione "imprese" o "imprenditori" - che come precisato risultano, in quanto tali, tutti iscrivibili nel Registro delle imprese quali quelli relativi alle attività esercitate dalle loro unità locali o le notizie afferenti le autorizzazioni amministrative possedute, ecc., ovvero le attività (e i relativi dati e notizie) svolte secondo criteri professionali da soggetti non hanno la qualificazione giuridica di "imprenditore" o di "impresa" secondo l'ordinamento vigente. E' pertanto escluso che nel REA possano essere iscritti soggetti individuali (persone fisiche) esercenti attività di lavoro autonomo professionale, in quanto di norma integrano la fattispecie del piccolo imprenditore.

A maggior chiarimento di quanto precede, in merito alle attività professionali che non costituiscono esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2238 del c.c. si ritiene utile far presente quanto segue:

- 1) per le professioni cosiddette protette esiste la specifica previsione esentativa dell'art. 9, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 581 del 1995, che vincola gli uffici, del registro delle imprese alla non iscrivibilità di tali soggetti economici;
- 2) per, le professioni cosiddette non protette i cui esercenti non rientrano nella fattispecie "impresa", come sopra evidenziato, non sussistono le condizioni per qualificare le relative attività come esercizio "di industria o commercio od agricoltura" ai sensi del citato art. 47 del R.D. n. 2011 del 1934., ne' tantomeno per far rientrare le stesse nell'ambito di applicazione del citato art. 1 del D.M. 9.3.1982 il quale si riferisce esclusivamente a soggetti imprenditori in senso tecnico-civilistico come emerge dal richiamo all'art. 2195 del c.c. e dall'inciso "compresi i piccoli imprenditori"; ciò in quanto non avrebbe alcun senso richiedere tale qualificazione civilistica solo per i soggetti "piccoli" e non anche per tutti gli altri soggetti, rientranti nella previsione generale del citato art. 1 della norma regolamentare. -

In conclusione, questo ministero ritiene di poter affermare che i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA siano rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non - comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati - le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili - stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura - alla tipologia dell'impresa quali, ad esempio, le aziende speciali di codeste camere.

Tale linea interpretativa trova ulteriore conforto nelle disposizioni di cui all'art. 82, comma 4, del R.D. 4.2.1925. n. 29, espressamente richiamato dall'art. 9 del D.P.R. n. 581 del 1995, che prevedono l'iscrizione di "enti morali autorizzati ad esercitare atti di commercio", senza porre alcun parametro relativo alla prevalenze dell'attività economica.

Resta fermo che, qualora le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti collettivi esercitino una attività di impresa in via esclusiva o principale essi debbono iscriversi - nella sezione ordinaria del registro delle imprese (tramite il modello S1) e sottostare - a tutti gli effetti - alla disciplina della "pubblicità legale" prevista dalle norme generali fissate dagli articoli 2188-2202 del codice civile.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel richiamare i poteri di vigilanza affidati allo scrivente dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 581 del 1995, si invitano gli uffici del registro delle imprese e volersi uniformare agli orientamenti interpretativi assunti dallo scrivente medesimo, nonché a voler adottare le opportune iniziative per giungere, ove necessario, ad una revisione sistematica delle iscrizioni sin qui operate nel REA al fine di assicurare al REA stesso la necessaria omogeneità su tutto il territorio nazionale.

Si ritiene, infine, opportuno ribadire, come peraltro già precisato nella circolare n. 3387/C, più volte richiamata, che la numerazione progressiva prevista dall'art. 7, comma 5, del regolamento di attuazione riguarda soltanto i libri e le scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile (libro

giornale e libro degli inventari) e non anche i cosiddetti libri sociali, quali i libri dei verbali degli organi collegiali o altre scritture.

Si conferma, altresì, come già ricordato da questo ministero in varie occasioni, che l'attuale normativa non prevede la tenuta di libri degli inventari sezionali, sicché tale possibilità rimane limitata ai libri giornali. Naturalmente nulla vieta a singole imprese di utilizzare, a fini interni, inventari sezionali che non risultano però soggetti alle disposizioni in argomento e il cui riepilogo, ad ogni fine di legge, dovrà pertanto comparire nel "libro degli inventari" vero e proprio. La numerazione e bollatura di tali libri è comunque possibile, ma al di fuori della numerazione progressiva per ciascun imprenditore.

Circa il criterio di numerazione progressiva da adottarsi da parte degli uffici del registro delle imprese, onde evitare che la progressività illimitata possa portare a numeri eccessivamente elevati (dell'ordine dei miliardi ed oltre), questo ministero è pervenuto alla decisione di seguire il principio della progressività entro ciascun anno che, alla prova dei fatti, risulta la più efficace per semplicità ed immediatezza pur consentendo di arricchire il mero dato numerico di una notizia aggiuntiva (di tipo intelligente) quale quella rappresentata dall'anno in cui la vidimazione è stata effettuata.

Pertanto si invitano gli uffici del registro delle imprese, a partire dalle vidimazioni che saranno effettuate dall'inizio del 1997, a voler far precedere la numerazione progressiva dei libri in argomento dalle quattro cifre indicative dell'anno, cui farà seguito la numerazione vera e propria a cominciare (ogni anno) dal numero uno.

Circa la possibilità da parte di appositi centri servizi, all'uopo autorizzati dall'amministrazione finanziaria, di continuare a gestire, per conto delle imprese richiedenti, libri giornali "multiaziendali", questo ministero fa presente di ritenere che tale procedura possa continuare a sussistere anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di numerazione di detti libri a condizione che i singoli libri, intestati ai suddetti centri, abbiano la prescritta numerazione progressiva e che all'interno dei libri stessi tale progressività, sia pure con gli eventuali "salti", sia assicurata anche per ogni singola impresa.

\*\*\*\*\*

Con l'occasione si osserva che il disegno perseguito dal legislatore con l'art. 8 della legge n. 580 del 1993 di dare attuazione all'articolo 2188 del codice civile secondo le più moderne tecniche informatiche e telematiche, pur in assenza di una più organica revisione della normativa civilistica in materia di pubblicità, richiede, perché si giunga ad un buon risultato nell'interesse generale, la piena disponibilità e collaborazione dell'utenza, in particolare di quella professionalizzata. Si invitano pertanto i conservatori ad adoperarsi in tal senso segnalando ai diretti interessati, nelle forme ritenute più opportune ed in particolare attraverso gli organismi rappresentativi delle categorie professionali maggiormente coinvolte, la necessità di adeguare la propria funzionalità ai divelli di informatizzazione propri dell'Ufficio del registro delle imprese, onde consentire allo stesso di trarre la massima resa da tale circostanza; ciò nell'interesse pubblico più generale, cui categorie professionali quali quelle dei Notai, dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri, sono certamente chiamate a dare un responsabile contributo, anche ai fini di una complessiva crescita culturale dei vari operatori.

Questo Ministero, da parte sua, si adopererà in tal senso nei confronti degli organismi centrali di gestione e direzione dei relativi ordini.

Resta inteso che codeste Camere nel caso di presentazione di domande di iscrizione su supporto informatico si dovranno adoperare per accelerare il più possibile il relativo procedimento, onde giungere ad una prassi che consenta di effettuare le relative iscrizioni in giornata se non addirittura a vista.

Ciò potrà riflettersi positivamente, oltretutto sull'efficacia del servizio fornito al singolo richiedente, anche sul complessivo andamento dell'istituto "registro delle imprese", risultando la rapidità della procedura di iscrizione lo stimolo certamente più efficace all'uso generalizzato del supporto informatico nei rapporti dell'utenza con il registro delle imprese stesso.

IL MINISTRO  
(Pier Luigi Bersani)